COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

91.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5

Andreis Sergio (Verde) 4

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4

Cerutti Giuseppe (PSI) 4

Galli Giancarlo (DC), *Relatore* 3, 4

Martuscelli Paolo (DC) 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

Paolo MARTUSCELLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricordo che la X Commissione attività produttive, commercio e turismo aveva espresso, in data 5 dicembre 1990, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1. 04. 1 del disegno di legge, con la seguente osservazione: « Si valuti l'opportunità di prevedere che, decorso inutilmente il termine di sei mesi, la titolarità della competenza di proposta per l'adozione dell'atto sostitutivo venga ricondotta al Presidente del Consiglio dei ministri ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni ha deliberato, in data odierna, di esprimere, sul medesimo articolo aggiuntivo, parere favorevole con la seguente condizione: « che sia soppresso il secondo periodo, nella sua attuale formulazione ».

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Siamo davanti ad un bivio: o sopprimere l'articolo aggiuntivo in questione (ed in tale modo fare venire meno il frutto di così ampio ed articolato dibattito), o invece – come mi sembra più logico – interpretare la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali nel senso di prevedere, in caso di attivazione dei poteri sostitutivi, la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Propongo di riformulare l'articolo aggiuntivo 1. 04. 1 nel testo di cui mi accingo a dare lettura, che tiene conto delle preoccupazioni della I Commissione, e di approvarlo in linea di principio, richiedendo esso un parziale riesame da parte di quella Commissione.

L'articolo in esame può essere, a mio avviso, riformulato nel modo seguente:

ART. ...

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provede, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, alla fissazione delle linee guida per i nuovi impianti. Decorso inutilmente tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

GIUSEPPE CERUTTI. Dichiaro di concordare con il relatore sulla proposta che egli ha testé avanzato.

La formulazione originaria dell'articolo aggiuntivo in questione avrebbe potuto espropriare le regioni di una competenza loro affidata. Il testo poc'anzi proposto dal relatore elimina un tale rischio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Colgo l'occasione per sottoporre all'attenzione della Commissione un problema collegato, sia pur indirettamente, con il disegno di legge in discussione. Mi riferisco alla questione relativa alla competenza della Conferenza permanente per i problemi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Desidero citare come esempio quello della regione Lombardia, che ha recentemente adottato – con delibera della propria giunta regionale – una serie di misure diverse da quelle in vigore facendo ricorso ai parametri stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Siamo, dunque, punto e daccapo, perché, dopo avere perseguito un disegno unitario, logico e – se si vuole – anche coerente con l'idea di una competenza dello Stato, siamo ora di fronte, nuovamente, all'esigenza di intervenire.

Ritengo che sia più logico e più coerente intervenire con piani di risanamento. Purtroppo, di tali piani non ve ne sono perché il Governo non ha ancora emanato direttive che permettano alle regioni di riesaminarli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Quel che è certo è il fatto che il problema dei rapporti tra Stato e regioni su questa materia sta riesplodendo.

SERGIO ANDREIS. Mi pare che la Commissione sia in una condizione tale per cui ... o mangia la minestra, o si getta dalla finestra.

Mi permetto di inserire un elemento personale.

In questi giorni ho potuto farmi un po' di esperienza su alcuni impianti, in relazione alle possibilità di attuazione della normativa di cui si tratta. Ho potuto constatare che vi sono situazioni in cui sono coinvolti enti di Stato – come, per esempio, l'ENEL – i quali praticano, in tema d'inquinamento atmosferico, una sorta di banditismo tale da indurmi a ritenere che forse siamo stati troppo morbidi nel disciplinare questa materia.

Desidero che la Commissione non sottovaluti la realtà della situazione in tale campo e che non privilegi soltanto le questioni di carattere istituzionale (nel caso specifico, quella del rapporto tra Stato e regioni), che possono, talvolta, andare a scapito della tutela della salute e dell'ambiente.

Segnalo, per altro, all'attenzione di questa Commissione ritenendo che debba essere segnalata anche alla Commissione affari costituzionali – la sentenza della Corte costituzionale 7-16 marzo 1990, n. 127, in cui la Corte stessa si fa carico – assai più di quanto non faccia il Parlamento – del problema dell'inquinamento atmosferico e pone alcune limitazioni che da noi ambientalisti non possono che essere considerate favorevolmente.

Segnalo altresì che un coordinamento di funzionari in materia ambientale delle amministrazioni regionali ha sollecitato un incontro con questa Commissione per poter avere un quadro più preciso circa l'incidenza di questa normativa in quel campo di attività.

Ho voluto farmi portavoce di tale istanza, ritenendo anch'io utile un incontro con i rappresentanti di quel coordinamento. Qualora esso non fosse possibile, pregherei il rappresentante del Governo di farsi promotore di contatti con il coordinamento medesimo, da un lato, per potere rendersi meglio conto dei problemi e delle difficoltà tra i quali quei funzionari si trovano ad applicare le leggi da noi prodotte, dall'altro, per potere comunque ricevere un *input* che gli permetta di intervenire per migliorare una situazione molto preoccupante, che ha un impatto diretto sulla salute.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo sulla pro-

posta avanzata dal relatore e prendo atto delle segnalazioni espresse dall'onorevole Andreis.

PAOLO MARTUSCELLI. Signor presidente, desidero farle presente che avevo predisposto un ulteriore articolo aggiuntivo, riguardante l'inquinamento atmosferico, del quale il relatore non ha ancora preso visione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 1. 04. 1 del relatore nella sua nuova formulazione.

(È approvato).

Si intende che verrà richiesto il parziale riesame del parere della Commissione affari costituzionali con riferimento al secondo periodo dell'articolo aggiuntivo stesso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato a domani, giovedì 20 dicembre, alle ore 15,45.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 23 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO